Consiglio dell'Unione europea

**Bruxelles, 3 novembre 2026**
**(OR. en)**

**15249/26**

**ENT 293**
**MI 1102**
**IND 654**
**CHIMIE 141**
**COMPET 1283**
**SAN 747**
**ENV 1345**
**CONSOM 315**

**NOTA DI TRASMISSIONE**

| | |
|---|---|
| Origine: | Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice |
| Data: | 26 ottobre 2026 |
| Destinatario: | Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea |
| n. doc. Comm.: | D(2026) 106531 |
| Oggetto: | REGOLAMENTO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la calciocianammide usata come concime |

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D(2026) 106531.

All.: D(2026) 106531

COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, XXX
D106531/05
[…](2026) XXX draft

**REGOLAMENTO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE**

**del XXX**

**che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la calciocianammide usata come concime**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

**REGOLAMENTO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE**

**del XXX**

**che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la calciocianammide usata come concime**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE[1], in particolare l'articolo 68, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La calciocianammide è usata, tra l'altro, come concime azotato a lenta cessione. Il concime è fornito nell'UE in forma granulare, principalmente ad agricoltori professionisti, nella formulazione commerciale di un dichiarante denominata PERLKA®. Essa è generalmente applicata come concime in tre modi diversi in funzione della coltura: applicazione superficiale alla superficie del suolo, inserimento uniforme dalla superficie del suolo fino a una profondità specifica o interramento profondo tramite un tubo. Nei suoli umidi, la calciocianammide subisce una trasformazione in cianammide e idrossido di calcio. La cianammide subisce un'ulteriore trasformazione in urea e cianoguanidina. La cianammide, l'urea e la cianoguanidina ("sostanze di trasformazione") sono trasportate nel comparto acquatico tramite deflusso dalla superficie dei campi concimati adiacenti alle acque superficiali o tramite drenaggio attraverso il suolo. La cianammide è classificata come Aquatic Chronic 3 (H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata) nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008[2]. Il dichiarante unico per la calciocianammide ai sensi del regolamento REACH ("dichiarante") autoclassifica la calciocianammide nella medesima classe di pericolo. Anche l'urea e la cianoguanidina sono pericolose per gli organismi acquatici o del suolo.

(2) Il 22 marzo 2016 il comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali (CSRSA) ha concluso che non si potevano escludere effetti nocivi per l'uomo e l'ambiente in caso

[1] GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj.

[2] Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj).

d'uso della calciocianammide come concime[3]. La Commissione ha pertanto chiesto[4] all'Agenzia europea per le sostanze chimiche ("Agenzia") di effettuare una valutazione preliminare dei rischi per la salute umana e per l'ambiente derivanti dall'uso della calciocianammide come concime. Nel gennaio 2018[5] l'Agenzia ha concluso che la valutazione del CSRSA potrebbe aver sottovalutato il rischio che la calciocianammide usata come concime rappresenta per l'ambiente. L'Agenzia temeva la presenza di un rischio per gli organismi acquatici in un numero maggiore di scenari di esposizione acquatica rispetto a quelli precedentemente identificati; sussistevano inoltre incertezze associate all'eventuale rischio rappresentato dalla calciocianammide per un'ampia varietà di organismi terrestri. Sulla base di una copia preliminare di tali risultanze indicante la presenza di un rischio per l'ambiente, il 24 novembre 2017 la Commissione ha chiesto[6] all'Agenzia di preparare un fascicolo, ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 ("fascicolo a norma dell'allegato XV"), in vista di un'eventuale restrizione riguardante la calciocianammide come concime.

(3) Il 19 luglio 2019 l'Agenzia ha presentato il fascicolo a norma dell'allegato XV sull'uso della calciocianammide come concime[7]. L'Agenzia ha riscontrato che l'uso della calciocianammide come concime (utilizzando le dosi e i metodi di applicazione raccomandati dal dichiarante) comporta un rischio di tossicità per gli organismi acquatici e del suolo non adeguatamente controllato sia per le acque superficiali adiacenti ai campi concimati sia per il suolo. Il rischio è dovuto principalmente alla tossicità della cianammide per i macrorganismi acquatici e del suolo. In alcuni scenari, e in misura minore, il rischio è dovuto altresì alla tossicità dell'urea per le alghe e alla tossicità della cianoguanidina per i microrganismi del suolo. L'Agenzia ha proposto una restrizione relativa all'immissione sul mercato della calciocianammide destinata a essere utilizzata come concime, con un periodo transitorio di 36 mesi.

(4) L'11 giugno 2020 il comitato per la valutazione dei rischi ("RAC") dell'Agenzia ha adottato il parere[8] nel quale concludeva che la restrizione proposta relativa all'uso e all'immissione sul mercato della calciocianammide come concime costituisce la

---

3 Comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali (CSRSA): *Potential risks to human health and the environment from the use of calcium cyanamide as fertiliser*. https://health.ec.europa.eu/publications/potential-risks-human-health-and-environment-use-calcium-cyanamide-fertiliser_en?prefLang=it.

4 Richiesta della Commissione all'Agenzia europea per le sostanze chimiche di effettuare un'analisi preliminare dei rischi derivanti dall'uso della calciocianammide come concime (24 febbraio 2017). https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/calcium_cyanamide_request_to_echa.pdf/6ccd9451-52fd-abab-f9cd-04030ae2b19d.

5 ECHA (2018). *A preliminary assessment if the use of calcium cyanamide as a fertiliser poses an unacceptable risk to human health or the environment.* https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/calcium_cyanamide_review_report_en.pdf/e0b43a34-1a52-b6a9-8d96-bd8183c7beb4.

6 Richiesta della Commissione all'Agenzia europea per le sostanze chimiche di preparare una proposta di restrizione relativa all'uso della calciocianammide come concime, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato XV del regolamento REACH (24 novembre 2017). https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/calcium_cyanamide_cion_reqst_axvdossier_en.pdf/d31415b4-4162-826b-034f-2d9e6c137b5d.

7 ECHA (2019). *Annex XV restriction report on calcium cyanamide.* https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/rest_calcium_cyanamide_axvreport_en.pdf/78b546d1-e496-a930-a3d8-50b67bb904e6.

8 Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) (11 giugno 2020): *Opinion on an Annex XV dossier proposing restrictions on calcium cyanamide.* https://echa.europa.eu/documents/10162/2342f774-8154-e502-de01-1a2f4e1ceb28.

misura più appropriata a livello dell'Unione per affrontare i rischi individuati in termini di efficacia nella riduzione dei rischi, di praticabilità e di verificabilità. Il RAC ha osservato che il concime a base di calciocianammide in polvere è stato volontariamente ritirato dal mercato dal dichiarante nel gennaio 2018. Da allora, è stato immesso sul mercato solo in forma granulare. Il RAC ha proposto un periodo transitorio più breve, pari a 24 mesi, per la restrizione all'immissione sul mercato della calciocianammide come concime, al fine di ridurne il potenziale stoccaggio da parte degli utenti finali che potrebbe comportarne l'uso come concime oltre il periodo transitorio di 36 mesi proposto per l'uso.

(5) Il RAC ha convenuto con l'Agenzia e il dichiarante che i dati ecotossicologici provenienti dagli studi che usano la cianammide come sostanza in esame possono servire in un approccio *read-across* per la valutazione ambientale della calciocianammide. Il RAC ha concordato con l'Agenzia in merito alla valutazione dei pericoli per l'ambiente e ai valori della concentrazione prevedibile priva di effetti ("PNEC") della calciocianammide (sulla base dell'approccio *read-across* per la cianammide) e della cianoguanidina in acqua dolce e nei sedimenti. Tuttavia il RAC non ha condiviso il parere dell'Agenzia in merito al valore della PNEC dell'urea in acqua dolce, che è stato ritenuto non sufficientemente affidabile per la valutazione dei pericoli. Il RAC ha condiviso la conclusione dell'Agenzia sulla valutazione dei pericoli per l'ambiente terrestre (suolo) relativa alla calciocianammide (in base all'approccio *read-across* per la cianammide), nonché all'urea e alla cianoguanidina. I valori della PNEC per l'urea nel suolo non sono tuttavia stati riferiti dall'Agenzia, a motivo dell'indisponibilità di dati conclusivi, e il RAC ha sostenuto la tesi secondo cui l'urea è intrinsecamente a bassa tossicità.

(6) La valutazione dell'esposizione si è basata sulla modellizzazione, in quanto non erano disponibili dati di monitoraggio ambientale conclusivi. Il RAC ha preso in considerazione i valori della concentrazione ambientale prevista ("PEC") della calciocianammide e delle relative sostanze di trasformazione ottenuti dall'Agenzia per le acque superficiali e i sedimenti applicando la modellizzazione dell'esposizione FOCUS[9], tenendo conto dei diversi metodi di applicazione. Il RAC ha inoltre considerato i valori della PEC per l'ambiente terrestre applicando il tipico approccio di modellizzazione per le sostanze aggiunte intenzionalmente al suolo[10] comunemente utilizzate come prodotti fitosanitari. Il RAC ha concluso che entrambi i valori erano affidabili. Per prevedere i valori della PEC della calciocianammide e delle sue sostanze di trasformazione nelle acque sotterranee, sia l'Agenzia sia il dichiarante hanno utilizzato la modellizzazione FOCUS PEARL[11], che è stata ritenuta affidabile anche dal RAC.

(7) Il RAC ha convenuto con l'Agenzia che l'uso della calciocianammide come concime (utilizzando le dosi e i metodi di applicazione raccomandati dal dichiarante) comporta un rischio non adeguatamente controllato sia per le acque superficiali adiacenti ai campi concimati sia per il suolo, in quanto i valori del rapporto di caratterizzazione del rischio

---

9 Centro comune di ricerca. FOCUS (*FOrum for the Co-ordination of pesticide fate models and their Use*). *Surface water*. https://esdac.jrc.ec.europa.eu/projects/surface-water.

10 FOCUS, *Soil Modelling Work group* (1997). *Soil persistence models and EU Registration.* https://food.ec.europa.eu/system/files/2016-10/pesticides_ppp_app-proc_guide_fate_soil-persistance-1997.pdf.

11 Un modello FOCUS concepito specificamente per prevedere le concentrazioni di una sostanza in esame nelle acque sotterranee.

pertinenti risultavano superiori a uno. Il rischio è dovuto principalmente agli effetti della cianammide, ma in alcuni scenari anche a quelli della cianoguanidina e dell'urea.

(8) L'Agenzia ha valutato quattro opzioni di restrizione per affrontare i rischi individuati in base ai criteri di efficacia, praticabilità e verificabilità. L'Agenzia ha constatato che due di tali opzioni di restrizione, ossia il divieto concernente la forma in polvere della calciocianammide e l'obbligo di rispettare le norme delle vigenti misure di condizionalità della politica agricola comune, non affronterebbero i rischi individuati. Il RAC ha osservato che, tra le altre due opzioni di restrizione esaminate nel fascicolo a norma dell'allegato XV, l'opzione di restrizione che prevedeva l'uso di fasce tampone vegetate obbligatorie non era sufficiente ai fini della riduzione del rischio per le acque superficiali adiacenti e il rischio per il comparto terrestre derivante dall'uso della calciocianammide come concime non sarebbe stato affrontato. Il RAC ha pertanto convenuto con l'Agenzia che solo l'opzione di una restrizione relativa all'immissione sul mercato e all'uso della calciocianammide come concime, come sostanza in quanto tale o in miscele, può far fronte adeguatamente al rischio individuato e risultare efficace nel ridurlo, sia dal punto di vista pratico sia dal punto di vista del monitoraggio.

(9) Il 17 settembre 2020 il comitato per l'analisi socioeconomica ("SEAC") dell'Agenzia ha adottato il suo parere. Il SEAC ha osservato come l'Agenzia abbia evidenziato non solo la funzione della calciocianammide come concime a lenta cessione, ma anche i relativi effetti secondari, quali gli effetti erbicidi, fungicidi e molluschicidi, oltre ad ulteriori effetti che favoriscono la crescita delle piante, riconosciuti come potenzialmente utili per gli agricoltori. Il SEAC ha altresì osservato che la calciocianammide non è approvata come sostanza attiva per l'uso nei prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[12].

(10) L'Agenzia ha concluso che è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione, alla luce del fatto che la formulazione commerciale della calciocianammide è venduta in diversi Stati membri e che le decisioni e i regolamenti relativi ai concimi adottati in uno Stato membro possono avere ripercussioni sull'ambiente in un altro Stato membro, in quanto molti Stati membri hanno corsi d'acqua comuni all'interno dell'Unione. Il RAC e il SEAC hanno sostenuto l'opinione secondo cui qualsiasi azione necessaria per affrontare i rischi associati all'uso della calciocianammide come concime dovrebbe essere attuata in tutti gli Stati membri.

(11) Nel suo parere, il SEAC ha concluso che la restrizione proposta comporterebbe perdite di profitti pari a decine di milioni di EUR all'anno per gli agricoltori e per l'unico fabbricante di PERLKA®. Il SEAC ha altresì riconosciuto la probabilità che si verifichino perdite di posti di lavoro presso il sito del fabbricante nel breve e medio termine. Il SEAC ha tuttavia concluso che è improbabile che l'attività economica complessiva dell'Unione ne risenta, poiché è probabile che i produttori europei di alternative acquisiscano quote di mercato compensando in tal modo alcune delle perdite socioeconomiche. Il SEAC ha inoltre concluso che è improbabile che i volumi delle colture nell'Unione cambino, in quanto la calciocianammide rappresenta una piccola quota del totale dei concimi azotati. Il SEAC ha sottolineato che l'analisi dei costi effettuata dall'Agenzia è parziale, in quanto non tiene conto della reazione degli agricoltori per quanto riguarda la sostituzione degli effetti secondari della

[12] Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj).

calciocianammide, che potrebbe tradursi in un maggiore utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati o in misure agricole alternative. Il SEAC ha preso atto della conclusione dell'Agenzia e del RAC secondo cui il rischio derivante dall'uso della calciocianammide come concime non è adeguatamente controllato. Il SEAC ha altresì convenuto con l'Agenzia che i benefici ambientali netti della restrizione proposta sono incerti a causa della mancanza di una valutazione delle variazioni nette dei rischi ambientali derivanti dal probabile uso di concimi alternativi e di prodotti fitosanitari autorizzati o di altre misure agricole. Il SEAC ha inoltre rilevato, come potenziale beneficio della restrizione proposta, la possibile riduzione dei rischi associati alle proprietà che perturbano il sistema endocrino della cianammide per la salute umana e gli organismi non bersaglio, stabilite dal comitato sui biocidi nel 2019 e confermate nel 2021[13], ma non valutate dall'Agenzia nel quadro della restrizione proposta. Nella fattispecie, il parere del SEAC evidenzia che la discussione sulla cianammide come potenziale interferente endocrino può incidere sulla valutazione socioeconomica.

(12) Il SEAC ha concluso che la restrizione proposta relativa all'uso e all'immissione sul mercato della calciocianammide come concime risulta essere la misura più appropriata a livello dell'Unione per affrontare i rischi individuati tra le quattro opzioni di gestione del rischio valutate dall'Agenzia. Il SEAC ha tuttavia concluso che non è certo che si tratti della misura più appropriata a livello dell'Unione per affrontare i rischi individuati in termini di benefici e costi socioeconomici, date le incertezze inerenti alla riduzione netta del rischio ambientale risultante dalla restrizione proposta.

(13) Al fine di concedere agli agricoltori e al dichiarante tempo sufficiente per conformarsi alle nuove prescrizioni relative alla restrizione, il SEAC ha raccomandato di rinviare l'applicazione della restrizione di 36 mesi.

(14) Il forum dell'Agenzia per lo scambio di informazioni sull'applicazione, di cui all'articolo 76, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006, è stato consultato nel corso della procedura di restrizione e il suo parere è stato preso in considerazione.

(15) Il 15 aprile 2021 l'Agenzia ha presentato alla Commissione i pareri del RAC e del SEAC[14].

(16) Tenuto conto del fascicolo a norma dell'allegato XV e dei pareri del RAC e del SEAC, come pure dei rischi per la salute umana e l'ambiente derivanti dalle potenziali proprietà che perturbano il sistema endocrino della cianammide, la Commissione ritiene che l'uso della calciocianammide come concime comporti un rischio inaccettabile per l'ambiente. La Commissione ritiene che la restrizione proposta sarebbe efficace nel ridurre i rischi per l'ambiente e che sarebbe praticabile e verificabile.

---

13 ECHA (2021) *Biocidal Product Committee: Opinion on the application for approval of the active Substance Cyanamide. Product Type: 3.* ECHA/BPC/301/2021. https://echa.europa.eu/documents/10162/f5e04e73-afe6-4595-abda-864931b167bb.
ECHA (2021) *Biocidal Product Committee: Opinion on the application for approval of the active Substance Cyanamide. Product Type: 18.* ECHA/BPC/302/2021. https://echa.europa.eu/documents/10162/0c97e426-a0a0-4030-a2ec-abdd80ef1396.

14 Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) e comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC) (17 settembre 2020): *Opinion on an Annex XV dossier proposing restrictions on calcium cyanamide*. https://echa.europa.eu/documents/10162/b2b4d2e8-836e-c073-155f-5ad5455e2164.

(17) La Commissione, tenuto conto del fascicolo a norma dell'allegato XV e del parere del SEAC, ritiene che nell'Unione siano disponibili concimi alternativi e tecniche agricole alternative. La Commissione osserva inoltre che, secondo l'Agenzia e il SEAC, gli agricoltori potrebbero decidere di utilizzare prodotti fitosanitari autorizzati o misure agricole alternative per sostituire gli effetti secondari del PERLKA®.

(18) La Commissione prende atto della conclusione del SEAC, che ha evidenziato l'incertezza dei benefici ambientali netti della restrizione a causa della possibile sostituzione con concimi alternativi e prodotti fitosanitari autorizzati. Tale incertezza non impedisce di adottare misure per affrontare il rischio posto dall'uso della calciocianammide come concime, come individuato dal RAC. La Commissione rileva inoltre che l'uso di prodotti fitosanitari autorizzati, per i quali l'impatto ambientale è stato riconosciuto come accettabile durante il processo di autorizzazione, è preferibile all'uso di prodotti con effetti fitosanitari "secondari" che non sono mai stati sottoposti a tale processo e hanno un impatto ambientale sconosciuto. La Commissione osserva che gli agricoltori hanno a disposizione tecniche agricole alternative che non prevedono l'uso di prodotti fitosanitari. La Commissione concorda altresì con il SEAC sul fatto che la riduzione dei rischi associati alle potenziali proprietà che perturbano il sistema endocrino per la salute umana e gli organismi non bersaglio costituisce un beneficio aggiuntivo della restrizione.

(19) La Commissione prende atto del sostegno espresso dal RAC e dal SEAC all'ipotesi di vietare sia l'immissione sul mercato sia l'uso della calciocianammide come concime, sia per l'uso professionale sia per l'uso da parte dei consumatori. La Commissione osserva tuttavia che la situazione geopolitica ed economica è cambiata in modo significativo tra l'adozione dei pareri finali del RAC e del SEAC e l'adozione del presente regolamento. Inoltre il SEAC non ha avuto l'opportunità di valutare l'impatto di un divieto della calciocianammide come concime sulla produzione di prodotti chimici speciali utilizzati nel settore della difesa, in quanto non disponeva di tali informazioni al momento dell'adozione del parere.

(20) Nell'Unione la calciocianammide è prodotta da un unico fabbricante in un solo sito industriale. Circa il 40 % della calciocianammide prodotta è utilizzato per la formulazione di PERLKA®, mentre circa il 50 % è utilizzato come materia prima nella fabbricazione di alcuni prodotti chimici speciali, comprese sostanze utilizzate per applicazioni nel settore della difesa. In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, la riduzione della produzione di calciocianammide derivante dal divieto di immissione sul mercato e uso come concime per l'uso professionale e per l'uso da parte dei consumatori inciderebbe in modo critico sulla sostenibilità finanziaria del processo di produzione. Di conseguenza, la produzione di calciocianammide nell'Unione probabilmente cesserebbe, con ripercussioni sulla produzione nell'Unione di prodotti chimici speciali necessari per la sua l'autonomia strategica. Per contro, le informazioni di cui dispone la Commissione indicano che un divieto di immissione sul mercato e uso della calciocianammide come concime limitato all'uso da parte dei consumatori avrebbe un impatto minore sull'efficienza della produzione e consentirebbe da un lato di continuare a produrre calciocianammide nell'Unione e dall'altro di ridurre il rischio associato alla sostanza.

(21) Le recenti congiunture geopolitiche ed economiche hanno evidenziato l'importanza di garantire la resilienza della catena di approvvigionamento e di preservare l'autonomia dell'Unione in settori di importanza strategica, compresa la difesa. Ciò si riflette nel

libro bianco sulla prontezza alla difesa europea per il 2030[15] e nella strategia industriale europea per il settore della difesa[16]. Alla luce delle considerazioni socioeconomiche e geopolitiche summenzionate, un divieto di immissione sul mercato e uso della calciocianammide come concime per l'uso da parte dei consumatori è opportuno in quanto ridurrebbe il rischio associato alla sostanza senza incidere sull'autonomia strategica dell'Unione. Per contro, per quanto riguarda l'uso professionale, è più opportuno attenuare i rischi individuati i) stabilendo condizioni d'uso rigorose volte a ridurre l'esposizione ambientale e umana alla sostanza pur continuando a consentirne l'immissione sul mercato e l'uso, e ii) prescrivendo un'etichettatura e istruzioni per l'uso adeguate.

(22) In particolare, per quanto riguarda l'uso della calciocianammide come concime per l'uso professionale, è necessario stabilire condizioni d'uso che limitino la dispersione delle polveri nelle aree e nei corsi d'acqua non bersaglio e riducano al minimo il deflusso dei concimi.

(23) Il RAC e il SEAC hanno espresso sostegno all'ipotesi di rinviare l'applicazione del divieto di immissione sul mercato e di uso rispettivamente di due e tre anni. La Commissione ritiene opportuno rinviare di due anni le restrizioni all'immissione sul mercato per l'uso professionale e l'uso da parte del pubblico in generale. La Commissione ritiene opportuno un rinvio di due anni anche per quanto riguarda l'uso professionale mentre la restrizione all'uso da parte del pubblico in generale dovrebbe essere rinviata di tre anni.

(24) Al fine di evitare inutili richiami e facilitare l'applicazione delle norme, la restrizione non dovrebbe applicarsi alla calciocianammide come concime per uso professionale che è stata immessa per la prima volta sul mercato dell'Unione prima del [*Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a* ***2 anni*** *dopo l'entrata in vigore del presente regolamento*].

(25) È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1907/2006.

(26) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

---

15 Commissione europea. Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52025JC0120.

16 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52024JC0010.

Fatto a Bruxelles, il

*Per la Commissione*
*La presidente*
*Ursula von der Leyen*